



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 1 DEL 13/01/2020

OGGETTO:

Ripristino stato dei luoghi per opere eseguite in assenza di Autorizzazione Paesaggistica

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la relazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico prot. n. 13067 del 08.11.2017, dal quale risulta che presso l'edificio in Susa, via Brunetta sn, identificata al catasto al foglio 7 mappale 70 e 375, è stata rilevata l'esecuzione di opere interne al piano terra (realizzazione ripostiglio e vano scala per accesso al piano soppalco) nonché modifiche del prospetto sud mediante ridimensionamento e apertura finestre.

Accertato che il fabbricato sopra descritto risulta di proprietà della sig.ra *omissis*.

Richiamata:

- la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 13068 del 08.11.2017;
- la Determinazione del servizio Area Tecnica n. 4 del 22.01.2018: sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 37, primo comma, del D.P.R. 380/01 per esecuzione opere in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Preso atto dell'avvenuto versamento della sanzione amministrativa in data 26.02.2018 come determinata con Determina 4/2018;

Richiamata altresì la comunicazione in data 15.11.2019 prot. n. 12636, mediante la quale si richiedeva la regolarizzazione degli interventi eseguiti in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività e in assenza di Autorizzazione Paesaggistica accertate in data 7.11.2017 presso edificio in via Brunetta sn, entro trenta giorni dal ricevimento.

Considerato che è scaduto in data 10.01.2020 il termine di trenta giorni entro il quale doveva essere regolarizzato l'intervento eseguito in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività e in assenza di Autorizzazione Paesaggistica.

Ribadito che le opere contestate risultano essere state eseguite in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 22 D.P.R. 380/01) e pertanto riconducibili all'art. 37 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i., e in assenza di Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004) e pertanto riconducibili all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004.

Visto il D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.

Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto di dover applicare i provvedimenti sanzionatori previsti dal Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.;

INGIUNGE

- Alla sig.ra *omissis*

la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi come da Permesso di Costruire in sanatoria n. 2016/040C del 11.08.2016 e come da Autorizzazione Paesaggistica n. 19AP/2015 del 26.08.2015, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, delle opere eseguite in assenza di Autorizzazione Paesaggistica presso l'edificio in Susa, via Brunetta sn, identificato al catasto al foglio 7 mappali 70 e 675.

Ai sensi dell'art. 167, terzo comma, del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i., "In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa".

Ai sensi dell'art. 167, quinto comma, del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. "Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma".

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7/8/1990 n. 241 l'interessato può presentare ricorso al T.A.R. avverso il presente provvedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso.

Si demanda al Comando Polizia Locale la vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
DE MICHELE MARIA GRAZIA